



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Circolare informativa n.12

San Marino, 07 gennaio 2016/1715 d.F.R.

Prot. n.00001415

*Trasmessa tramite mail
e Doqui/Acta*

Spett. li
- Ufficio Tributario
- CLO
- BCSM
- Organizzazioni Sindacali
- Organizzazioni Economiche
- Commissione Nazionale delle libere Professioni

= Loro Sedi =

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA N.12 - GUIDA RAPIDA INERENTE ALLO SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI - INFORMAZIONI PER I TITOLARI DEI CONTI.

Questa comunicazione è rivolta a tutti i clienti delle Istituzioni Finanziarie ed intende dare informazioni sulle possibili richieste da parte delle stesse (Banca, società di assicurazione, società finanziaria, un'impresa di investimento) di fornire informazioni personali inerenti alla propria residenza fiscale.

Questa procedura discende dagli accordi internazionali cui San Marino ha aderito nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale e recepiti all'interno dell'ordinamento con la Legge 174/2015. Gli accordi prevedono la condivisione delle informazioni tra le Autorità Fiscali dei diversi Paesi partecipanti su una vasta gamma di conti finanziari ed investimenti. Il gestore del conto è tenuto ad identificare la residenza fiscale del titolare o beneficiario effettivo del conto e quindi a chiedere informazioni a questo fine.

Soggetti interessati

Sono soggetti interessati le persone che aprono o sono già in possesso di un conto bancario ed altresì chi effettua investimenti tramite un'impresa di assicurazione o di investimento, ai trustee oppure chi trae benefici dal trust.

Ciò che deve essere identificata è la residenza fiscale, quindi verranno chieste informazioni per la sua determinazione. In generale la maggior parte delle persone nate, o che vivono da lungo tempo a San Marino, o che lavorano in Repubblica, sono considerate ai fini fiscali residenti a San Marino. Coloro, invece, che vivono o lavorano fuori San Marino possono risultare fiscalmente residenti in un altro Paese, o potrebbero essere residenti ai fini fiscali in più di un Paese.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Nel caso di residenza fiscale a San Marino e si è titolari di un conto acceso presso un Istituto Finanziario situato in un'altra giurisdizione partecipante, l'Autorità Competente sammarinese (CLO) riceverà informazioni relative al conto detenuto presso l'Istituto Finanziario dell'altra giurisdizione partecipante. Le informazioni includeranno i dettagli relativi ai saldi contabili e le somme versate sui conti (ad esempio, interessi, dividendi e somme derivate dalla cessione di partecipazioni).

Nel caso di residenza fiscale in una giurisdizione partecipante diversa da San Marino e si è titolari di un conto acceso presso un'Istituzione Finanziaria sammarinese, questa ne darà comunicazione all'Autorità Competente sammarinese-CLO- che trasmetterà il dato all'Autorità Competente della giurisdizione in cui si ha la residenza fiscale.

Conti correnti personali

Nel caso dell'apertura di un nuovo conto presso una Istituzione Finanziaria sammarinese, verrà chiesto di dichiarare la residenza fiscale. Nel caso questa sia a San Marino, deve essere comunicato il proprio numero di codice ISS; Nel caso la residenza fiscale sia in un'altra giurisdizione, dovrà essere fornito il numero identificativo assegnato dall'Autorità fiscale di quel Paese (es. codice fiscale).

Nel caso di conti già esistenti (preesistenti) presso l'Istituzione Finanziaria è possibile essere contattati dalla stessa se risultano informazioni, a seguito di verifica nei propri archivi, che possono fare presumere una residenza fiscale estera, come per esempio un indirizzo di corrispondenza all'estero. In questo caso, verrà chiesto di confermare la propria residenza fiscale.

Conti correnti di una società, filiale di una società estera, associazioni o trust

Questi conti sono denominati "*Conti di entità*" e in merito ad essi verranno poste domande riguardanti la residenza fiscale del soggetto giuridico e in alcune circostanze particolari, delle persone che controllano l'ente o verrà chiesto di indicare i beneficiari effettivi del trust.

Collaborazione con gli istituti finanziari

Qualora si venga contattati dal o dalle istituzioni finanziarie presso le quali si abbiano accessi dei conti, in merito alla propria residenza fiscale (per esempio, potrebbe essere richiesta l'autocertificazione della residenza fiscale), è importante fornire le corrette ed aggiornate informazioni. Infatti, potrebbe accadere che in mancanza di riscontro, l'Istituzione Finanziaria possa erroneamente identificare la residenza fiscale, sulla base di informazioni da essa già possedute e nel caso le informazioni in possesso portassero alla identificazione della residenza in una giurisdizione estera, procedere alla trasmissione delle informazioni riguardanti il proprio conto (conti) alle Autorità Competenti Estere.

Inoltre nel caso di richiesta di apertura di nuovi conti, in mancanza di riscontro, l'Istituzione Finanziaria può anche rifiutarne l'apertura.

E' importante evidenziare che l'Istituzione Finanziaria è obbligata a raccogliere l'informazione sulla residenza fiscale, ma non è tenuta a prestare consulenza tecnica ai fini della determinazione della residenza fiscale. La responsabilità della correttezza dell'informazione è in capo al titolare del conto che deve fornire le informazioni in modo accurato in risposta alle richieste di autocertificazione provenienti dall'Istituzione Finanziaria.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Informazioni oggetto di scambio nell'ambito degli accordi internazionali

Le informazioni raccolte dagli Istituti Finanziari sammarinesi verranno inoltrate all'Autorità Competente sammarinese (CLO), che le trasmetterà alle Autorità Competenti estere (paesi di residenza fiscale dei titolari dei conti) con le quali la Repubblica ha un accordo in materia fiscale o un accordo specifico sullo scambio di informazioni. A sua volta, il CLO riceverà informazioni relative ai conti detenuti all'estero da soggetti fiscalmente residenti a San Marino. Di seguito una tabella semplificativa.

Indirizzo di residenza del correntista	Localizzazione del conto finanziario	Informazioni riportate
Residente a San Marino	San Marino	Informazioni segnalate con le regole di segnalazione nazionale
Residente a San Marino	All'estero	Il CLO riceve informazioni finanziarie dalla autorità competente del Paese dove è detenuto il conto finanziario
Non- residente a San Marino	San Marino	Il CLO riceve informazioni dalle Istituzioni Finanziarie sammarinesi e le trasmette all' Autorità Competente estera, dove il correntista ha la residenza fiscale.

Informazioni richieste per ogni conto finanziario :

1. Nome e cognome (o denominazione)
2. Indirizzo
3. Data di nascita
4. Luogo di nascita
5. Numero identificativo (fiscal - Tax identification number -tin) ove applicabile
6. Numero di conto
7. Il nome e il numero identificativo del soggetto finanziario presso il quale il conto è acceso
8. Il saldo del conto

Utilizzo dei dati

Gli accordi che San Marino ha in essere con le altre giurisdizioni prevedono che tutti i dati e le relative trasmissioni vengano effettuate in modo sicuro, ed impongono di classificare e trattare queste informazioni come riservate. Tali informazioni potranno essere utilizzate soltanto per gli scopi previsti negli accordi stessi.

Conti di entità detenuti da una società, filiale di una società straniera, società di persone o trust



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Le Istituzioni Finanziarie devono identificare i conti detenuti da soggetti non residenti ai fini fiscali a San Marino e fornire i dati di ciascun conto al CLO che scambierà i relativi dati con la giurisdizione di residenza del soggetto. Per esempio, se presso la Banca A è presente un conto di una società residente fiscalmente in una giurisdizione diversa da San Marino, la Banca A riporterà le informazioni relative al conto al CLO che le trasmetterà all'Autorità Fiscale della diversa giurisdizione.

Le Istituzioni Finanziarie devono anche identificare le persone che esercitano il controllo effettivo per certi tipi di entità (passive entity) che detengono conti finanziari.

Le Passive NFE sono quelle entità i cui ricavi derivano da entrate passive come per esempio dividendi, interessi, rendite etc., nella misura massima del 50% sul fatturato totale.

Le Attive NFE sono tutte le altre entità.

Le Istituzioni Finanziarie devono comunicare al CLO i dati delle persone non residenti che hanno il controllo effettivo sulle Entità Passive.

Esempio: una società di investimento X fiscalmente residente a San Marino ha un conto acceso presso la Banca sammarinese A. Tutte le entrate di X provengono da interessi e dividendi in modo tale da considerare la società X una Entità Passiva. Le sue azioni sono detenute dal Sig. B, residente fiscale in altra giurisdizione. La Banca A dovrà comunicare al CLO che il Sig. B, che controlla la società X, è una persona non residente sammarinese. Ricevute queste informazioni, il CLO trasmetterà tali informazioni all'Autorità Competente dell'altra giurisdizione nelle modalità previste dagli accordi.

Trust

I trust possono essere trattati in due modi:

1. il Trust rientra nella definizione di Istituzione Finanziaria. In questo caso chiunque detenga un interesse o esercita il controllo del Trust è tenuto a comunicarne i dati al CLO; Si tratta del tipo di Trust il cui attivo proviene principalmente dalle attività finanziarie gestite professionalmente da un gestore di fondi;
2. il Trust non rientra nella definizione di Istituto Finanziario. È il caso del Trust familiare che investe in prodotti di investimento al dettaglio. Le Istituzioni Finanziarie che detengono conti finanziari riferiti a questo tipo di Trust (possono essere sia conti finanziari bancari, che conti finanziari detenuti da società di investimento) dovranno comunicare i dati delle persone che esercitano il controllo effettivo su detti conti; le informazioni da riportare sono obbligatorie e si dovrà specificare il disponente, il beneficiario, ed il trustee. Se, per esempio, si è un trustee, oppure si amministrano gli interessi del trust, si potrà ricevere richiesta di fornire informazioni in merito al Trust.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Gian Carlo Capicchioni -

